

Seduta del

28 OTT. 2014

Nell'anno duemilaquattordici, addì 28 ottobre alle ore 15.50, presso il Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del 28.10.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

	_		_	_	_	_	_					
*********	0	М	ı	S	S	1	S				 	

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... OMISSIS.....

PRESA ATTO AFF. IST.



Seduta del

2 8 OTT. 2014

## OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013. COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO DELL'UNIVERSITA'

Il Presidente, nel ricordare le precedenti delibere sul tema (n. 255/13 del 19.11.2013 e n. 114/14 del 6.05.2014), informa il Consiglio di Amministrazione circa i successivi sviluppi della questione interpretativa colà affrontata, relativa all'applicabilità dell'art. 14 d.lgs. 33/2013 agli organi delle Università e già oggetto di interlocuzione tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In data 7.10.2014 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è pronunciata sulla questione, nell'ambito di una delibera generale (n. 144/14) sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni.

L'ANAC ha ritenuto che ai fini dell'applicazione del succitato art. 14 d.lgs. n. 33/2913 siano da ricomprendere tra i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale", tanto gli organi che siano «direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica» (assemblee e organi monocratici direttamente eletti insieme con organi, monocratici e collegiali da questi eletti), quanto gli organi che "non siano espressione di rappresentanza politica, ma che esprimano un indirizzo politico con riferimento all'organizzazione e all'attività dell'amministrazione cui sono preposti".

Di conseguenza, secondo l'ANAC, tra gli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 d.lgs. n. 33/2013, si devono comprendere tutti gli organi, elettivi o meno, espressione di rappresentanza politica o meno, "che comunque, all'interno della propria amministrazione/ente pubblico, esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo", sull'organizzazione e sull'attività dell'ente, essendo le competenze di amministrazione attiva e di gestione riservate ai dirigenti".

Con particolare riferimento alle università statali, ha ritenuto l'ANAC che "non appare dubbio che i tre organi di governo, previsti e disciplinati dalla legge dello Stato e dai rispettivi Statuti, cioè il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico, debbano essere qualificati come organi di indirizzo politico. Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che esprimono un notevole grado di "politicità", assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico negli enti territoriali, anche se le università sono enti ad autonomia funzionale costituzionalmente garantita proprio perché non sono enti a derivazione politica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi esprimano l'indirizzo generale dell'ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso molto penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione (la dirigenza delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca). La questione è del tutto chiara per gli organi che la legge n. 240 del 2010 ha







Seduta del

28 OTT. 2014

posto al centro del processo di definizione degli indirizzi politico-amministrativi degli atenei, il Rettore e il Consiglio di amministrazione.

Il Senato accademico, nonostante la riduzione del suo ruolo nel processo decisionale operata dalla ricordata legge di riforma del 2010, mantiene alcuni importanti competenze, quali quella statutaria e regolamentare e, sia pure in via prevalentemente consultiva, anche su decisioni strategiche dell'università. In via generale, dunque, i componenti del Senato accademico rientrano tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art.14. Sono fatti salvi i casi, espressamente previsti nei singoli statuti delle università, nei quali il Senato perde ogni carattere di organo di indirizzo per svolgere un mero ruolo consultivo su atti di competenza del Rettore e del Consiglio di amministrazione. In questi casi l'amministrazione, con un proprio atto motivato sulla base di norme dello Statuto vigente, esenta i componenti del Senato accademico dagli obblighi dell'art.14, dandone evidenza sul sito istituzionale nella sottosezione apposita della sezione «Amministrazione trasparente»".

Sul punto, il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 19, co. 1 dello Statuto, il Senato Accademico è "l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le attribuzioni alle singole strutture scientifiche e didattiche".

Ai sensi del co. 2 del medesimo art. 19 dello Statuto, il Senato delibera: "a) il piano pluriennale di sviluppo della "Sapienza", sentite le strutture scientifiche e didattiche e, per gli aspetti di competenza, il Consiglio di Amministrazione"; "b) il Regolamento di organizzazione generale dell'Ateneo, nonché le macroaree, in numero non inferiore a 4 e non superiore a 6, che hanno rappresentanza nel Senato Accademico; dette macro-aree comprendono Dipartimenti affini per metodologia ed obiettivi didattico-scientifici generali e relative Facoltà ed hanno dimensioni similari quanto a docenti di ruolo afferenti; c) gli obiettivi per i Dipartimenti e le Facoltà in tema di ricerca e didattica, nell'ambito del documento di programmazione di cui all'art 18, comma 2, 24 lettera e); ed inoltre, per quanto di propria competenza, gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale e all'Amministrazione; d) i Regolamenti relativi alla didattica e alla ricerca, sentito, per quanto concerne gli aspetti amministrativi e finanziari, il Consiglio di Amministrazione; e) il codice etico; f) la proposta di istituzione, riorganizzazione e soppressione delle strutture didattiche, di ricerca e di coordinamento dell'Università (Dipartimenti, Facoltà e Centri), sentito il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento; g) i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti e le Facoltà delle risorse finanziarie e del budget per il personale docente, nell'ambito dei capitoli di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli esiti delle valutazioni periodiche; h) la relazione sulla ricerca e la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca, tenuto anche conto dei dati sull'attività scientifica dei Dipartimenti, in relazione ai singoli docenti; i) la relazione sulla didattica, anche sulla base dei dati sull'attività didattica dei singoli docenti; j) il Regolamento Didattico, che disciplina gli ordinamenti dei Corsi di Studio, delle Scuole di specializzazione e il Manifesto degli Studi, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; k) le richieste di mobilità interna di professori ordinari,







Soduta da

2 8 DTT. 2014

associati, ricercatori ed equiparati; I) le modifiche di Statuto, previo parere favorevole per quanto concerne le implicazioni amministrative, finanziarie e strategiche, del Consiglio di Amministrazione; per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di entrambi gli organi collegiali; m) in merito alle violazioni del codice etico, su proposta del Rettore, qualora esse non ricadano nelle competenze del Collegio di disciplina; n) lo Statuto e il Regolamento dell'Organismo di mediazione. Il Senato Accademico esprime parere obbligatorio ma non vincolante, nonché ha facoltà di proposta, sul bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale, nonché sul bilancio preventivo unico d'Ateneo e il rendiconto unico d'Ateneo; esprime parere obbligatorio sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'università".

Si tratta indubbiamente di competenze che "esprimono, attraverso atti di indirizzo e controllo, un indirizzo generale, che può essere qualificato come "indirizzo politico-amministrativo", sull'organizzazione e sull'attività dell'ente" e sono dunque riconducibili all'esercizio della funzione di indirizzo come ricostruita dall'ANAC e non ad un mero "ruolo consultivo su atti di competenza del Rettore e del Consiglio di amministrazione".

Per tale motivo il presidente ritiene non siano ravvisabili i presupposti indicati dall'ANAC affinché i componenti del Senato possano essere esentati dagli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 33/2013.

Il Presidente invita perciò il Consiglio di Amministrazione a prendere atto che sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013, ai sensi della delibera n. 144/14 dell'ANAC, il Rettore, i componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Senato Accademico.

Il presidente segnala inoltre che l'ANAC ha chiarito, quanto alle modalità applicative della disposizione in oggetto, che:

- a) gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013) ovvero entrati in carica successivamente a tale data;
- b) l'obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al componente dell'organo di indirizzo politico. Quest'ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle;
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del







Seduta del

2 8 DTT. 2014

- coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi;
- d) per i soggetti cessati dall'incarico o dal mandato i dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla data di cessazione, unitamente alle dichiarazioni ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado;
- e) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i componenti degli organi di indirizzo politico sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Entrambe le dichiarazioni devono essere pubblicate;
- f) decorso il termine di pubblicazione, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio:
- g) per «informazioni concernenti la situazione patrimoniale», si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società.

La delibera ANAC è efficace dalla data delle sua pubblicazione nel sito istituzionale, avvenuta il 21.10.2014. Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ove non vi abbiano già provveduto, a dare ad essa immediata attuazione; l'ANAC eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, che comprendono, nei casi di mancata pubblicazione, poteri di ordine alle amministrazioni interessate affinché procedano alla immediata pubblicazione dei dati nei propri siti istituzionali. Il presidente dell'ANAC provvederà altresì comunicare, а amministrativa competente ad irrogare le sanzioni, l'inadempimento degli obblighi riscontrati ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013, autorità amministrativa che l'ANAC si è riservata di individuare con successiva delibera.

Il presidente invita il Consiglio di Arnministrazione a dare mandato agli uffici affinché provvedano, nei termini fissati dall'ANAC, a tutte le attività necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.



1) delibera ANAC del 7.10.2014 n. 144/14.







Seduta del

28 DTT. 2014

	0	M	IS	S	IS	• •					
--	---	---	----	---	----	-----	--	--	--	--	--

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 ed entrato in vigore l'8.11.2012, con particolare riferimento alle attribuzioni degli Organi;
- Visto il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 14;
- Vista la deliberazione n. 65 del 31.07.2013, adottata dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione), in tema di applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013;
- Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, nelle rispettive sedute del 19.11.2013 (n. 255/13) e del 26.11.2013 (n. 418/13), riguardanti le disposizioni di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013;
- Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.05.2014 (n.114/14), riguardante le disposizioni di cui all'art. 14 del d. Igs. n. 33/2013;
- Vista la deliberazione n. 144 del 7.10.2014, adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in tema di applicazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito

## **PRENDE ATTO**

che sono destinatari degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013, ai sensi della delibera n. 144/14 dell'ANAC, il Rettore, i componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Senato Accademico



E

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

2 8 OTT. 2014

## INVITA

il Responsabile della prevenzione e della corruzione, dottore Andrea Putignani, a dare corso, unitamente agli uffici competenti, nei termini fissati dall'ANAC, a tutte le attività necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

....... O M I S S I S .......